

CONCESSIONI CIMITERIALI

— CONDIZIONI DI RILASCIO —

La concessione cimiteriale, essendo il cimitero un bene soggetto al regime dei beni demaniali, attribuisce al concessionario il diritto d'uso di una sepoltura o di un'area, lasciando integro il diritto del Comune alla nuda proprietà.

I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di proprietà del Comune ai sensi di quanto dispone l'art. 953 del Codice Civile.

Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, ossarietti, nicchie per urne cinerarie, ecc.).

Allo stato attuale non sono disponibili aree per la costruzione di tombe private.

Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito [tariffario](#), approvato con deliberazione della Giunta comunale n.137 del 23/09/2020, entrato in vigore il 1/01/2021

Le concessioni cimiteriali rilasciate nel comune di Assemini sono a tempo determinato ai sensi dell'art.92 del D.P.R. n.285/90, con la durata di seguito indicata

- 25 anni per i loculi stagni, nuovi o riutilizzati, rinnovabile per ulteriori 25 anni;
- 15 anni per i loculi areati (attualmente non disponibili);
- 80 anni per le celle cinerarie;
- 10 anni per l'inumazione in sepoltura comune (campo di inumazione attualmente non disponibile);
- 99 anni per le aree destinate alle sepolture private per famiglie (attualmente non disponibili);
- fino al compimento di complessivi 80 anni di sepoltura per gli ossari conseguenti ad interventi di esumazione ed estumulazione;
- fino al compimento di complessivi 99 anni di sepoltura dalla data del decesso per le concessioni (gratuite) di ossari derivanti da estumulazioni da revoca straordinaria di cui all'art.57 del vigente Regolamento di polizia mortuaria, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 7/7/2020;

L'importo della tariffa è modulato in funzione del tipo di sepoltura e della posizione della medesima nel corpo loculi di appartenenza.

Viene richiesta la tariffa piena per i loculi posizionati al secondo e terzo piano, mentre la tariffa per i loculi del primo e del quarto piano è ridotta del 10%

La concessione di sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza: della salma per i loculi; dei resti per gli ossarietti; delle ceneri per le nicchie per urne cinerarie.

In nessun caso potrà essere rilasciata la concessione d'uso di una sepoltura individuale privata per persone ancora in vita.

L'assegnazione avviene per rigoroso ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.

Per ottenere la concessione di sepoltura nel cimitero comunale di Assemini è necessario presentare al protocollo dell'ente, anche in via informatizzata al seguente indirizzo

protocollo@pec.comune.assemini.ca.it

- apposito modulo editabile “*Richiesta di concessione di sepoltura e di servizi cimiteriali*” compilato in ogni sua parte;
- copia del versamento delle tariffe corrispondenti ai servizi e alle concessioni richieste;
- copia fotostatica di un documento identificativo del richiedente;
- n. 2 marche da bollo da 16,00 Euro;
- altro

È possibile richiedere la rateizzazione degli importi dovuti.

Tutte le concessioni cimiteriali rilasciate per 99 anni entro il 31/12/2020 saranno revocate d'ufficio, ai sensi dell'art. 57 del vigente Regolamento di polizia mortuaria, al raggiungimento della durata massima di 50 anni e saranno attivate le relative estumulazioni ordinarie, in funzione delle reali necessità di nuove sepolture ovvero in ottemperanza al piano pluriennale delle estumulazioni approvato dall'Amministrazione comunale.

— REGOLARIZZAZIONI SUBENTRI E RINNOVI —

Tutte le concessioni cimiteriali rilasciate per 10 anni entro il 31/12/2020 potranno essere regolarizzate fino alla durata di 25 anni dalla data di sepoltura, su richiesta degli interessati, con il pagamento dell'importo fino alla concorrenza della tariffa stabilita al momento della regolarizzazione.

Tutte le concessioni cimiteriali rilasciate per 25 anni a partire dal 1/01/2021 potranno essere rinnovate per ulteriori 25 anni, su esplicita richiesta degli interessati, dietro pagamento della tariffa vigente al momento della richiesta.

Gli obblighi relativi al loculo nel quale è stato tumolato il feretro o della cella ossario/cinerario si trasmettono mortis causa per successione necessaria o testamentaria agli eredi dell'intestatario i quali al momento del subentro devono darne notizia ai Servizi Cimiteriali e comunicare il recapito di riferimento se variato.

— RINUNCIA ALLA CONCESSIONE —

Il concessionario può chiedere di rinunciare ad una concessione cimiteriale.

Qualora l'Amministrazione accogliesse la richiesta di rinuncia, viene riconosciuto al concessionario un rimborso calcolato secondo quanto previsto dal vigente Regolamento comunale.

Salme, resti e ceneri contenuti nella sepoltura restituita dovranno essere trasferiti ad altre sepolture.

I loculi, le cellette ossario o le nicchie per urne cinerarie ritorneranno automaticamente nella disponibilità del Comune, essendosi esaurita la funzione per cui era stata fatta la concessione.

La rinuncia alla concessione presentata entro un anno dal suo rilascio comporta la restituzione dell'intero importo versato. In tal caso la successiva concessione rilasciata per la sepoltura restituita dovrà essere considerata come nuova sepoltura (non dovrà applicarsi la riduzione dei costi per sepolcri riutilizzati di cui precedente art. 50).

Nessun rimborso è dovuto per la rinuncia a concessioni rilasciate da più di 25 (venticinque) anni.

La durata della concessione relativa alla eventuale nuova sepoltura, conseguente alla rinuncia sarà calcolata quale durata residua rispetto alla massima prevista nel vigente Regolamento, secondo gli scaglioni stabiliti all'art. 50 regolamento.

— ESTINZIONE E DECADENZA DELLE CONCESSIONI —

Le concessioni cimiteriali si estinguono per scadenza del termine di durata della concessione o per la soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n.285/90.

La decadenza della concessione viene dichiarata nei seguenti casi:

- in caso venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 120 giorni dal decesso, cremazione, esumazione, estumulazione;
- quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- per inosservanza delle disposizioni relative alla presentazione del progetto e alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal Regolamento di polizia mortuaria;
- per inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione, è subordinata alla diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili; in caso di irreperibilità, la diffida verrà pubblicata nell'albo comunale ed in quello cimiteriale per la durata di 60 giorni consecutivi.

La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Successivamente il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune e la demolizione delle opere o il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune

È facoltà dell'Amministrazione Comunale ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso non perpetuo, quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per altri motivi di rilevante interesse pubblico. In tale caso la concessione viene revocata con provvedimento del Responsabile dei Servizi cimiteriali.